Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 7

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 10 gennaio 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella „Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 6; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i sigg. Abbonati di rinnovare al più presto il proprio abbonamento, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1/2640.

ERRATA-CORRIGE

Nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 22 giugno 1935-XIII, contenente la legge 3 giugno 1935, n. 954 (Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936) allo stato di previsione della spesa della Somalia, per l'esercizio finanziario 1935-36, al titolo I, spesa ordinaria, l'articolo indicato col numero 17 deve invece indicarsi col numero 16, e così di seguito progressivamente fino all'articolo 25 (Servizio sanitario ed igienico, ecc.).

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

Ripristino di onorificenze.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 14 novembre 1935-XIV, sulla proposta di S. E. il Primo Segretario di S. M. il Re per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, venne annullato il Regio Magistrale decreto in data 8 gennaio 1931-IX, che privava della onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia il sig. Condò Alberto di Rosario, e pertanto deve considerarsi tuttora in vigore il Regio Magistrale decreto 18 settembre 1919, che conferiva al su nominato l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia.

(23)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 25 novembre 1935-XIV, n. 2223.

Norme interpretative e limitative alla legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1349, che disciplina i servizi di trasporto di merci mediante autoveicoli, nonchè al R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, concernente disposizioni in materia di tasse sugli affari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1349, relativa ai servizi di trasporto di merci mediante autoveicoli;

Visto il R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, concernente provvedimenti in materia di tasse sugli affari;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme interpretative e limitative dei criteri totalitari delle leggi anzidette per una più rispondente applicazione di esse in rapporto allo sviluppo degli autotrasporti merci;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le comunicazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Non sono soggetti alle norme previste dalla legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1349:

a) gli autoveicoli di proprietà delle persone indicate all'art. 12, nn. 1 e 2, del R. decreto 28 giugno 1866, n. 3022;

b) gli autoveicoli, adibiti al trasporto di merci, in dotazione fissa dei Corpi armati dello Stato, purchè siano condotti da militari ed agenti, sia in divisa, sia muniti di apposito distintivo facilmente riconoscibile;

c) gli autoveicoli, esclusivamente destinati al servizio di estinzione degli incendi;

d) gli autoveicoli di proprietà delle Amministrazioni dello Stato, destinati esclusivamente al trasporto di merci necessarie per il normale svolgimento dell'attività ad esse demandata;

e) gli autofurgoni, adibiti al trasporto degli effetti e pacchi postali, nell'ambito dei Comuni;

f) gli autocarri-attrezzi di ogni genere, le autopompe, le autoinaffiatrici stradali, le autotrattrici stradali e tutti gli altri autoveicoli speciali, non adibiti al trasporto di merci e che, a giudizio insindacabile del Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili), siano da considerarsi esclusivamente quali mezzi d'opera;

g) gli autofurgoni, destinati al trasporto di salme;

h) le autovetture e le motocarrozzette destinate ad uso privato, per trasporto di persone, allorchè trasportino occasionalmente merci per conto esclusivo del proprietario;

i) gli autoveicoli, adibiti al servizio pubblico di linea per trasporto viaggiatori, autorizzati anche al trasporto di bagagli, pacchi agricoli e merci a collettame in servizio di collegamento con le Ferrovie e Tramvie e, ove questo manchi, al trasporto dei bagagli e pacchi agricoli.

Art. 2. — La tasse di concessione governativa, di cui ai nn. 29, 30, 31 e 32 della tabella *B*, allegato *F*, del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, sono sostituite come segue:

« Licenze, autorizzazioni e concessioni rilasciate ai sensi degli articoli 1, 2, 4 e 7 della legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1349, per servizi di autotrasporto di merci:

per ogni autoveicolo, comprese le appendici, e per ogni rimorchio di qualsiasi tipo, cui si riferisce la licenza, autorizzazione o concessione:

della portata fino a 100 Kg.	L. 10
della portata fino a quintali 10	» 20
della portata fino a quintali 35	» 30
della portata oltre quintali 35	» 50

La tassa si corrisponde a mezzo di marche ».

Art. 3. — Gli autoveicoli, di cui all'art. 1, sono esonerati anche dal pagamento della tassa di concessione governativa, di cui al precedente articolo.

Art. 4. — Gli autoveicoli, di cui all'art. 1, escluse le autovetture e le motocarrozzette di cui alla lettera *h*), dovranno portare un disco contrassegno speciale, le cui modalità saranno, d'ordine Nostro, determinate, con suo decreto, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni.

I proprietari di tali autoveicoli dovranno denunziare al Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) il numero degli autoveicoli posseduti ed inviare semestralmente un elenco con quelle indicazioni, che saranno ritenute necessarie dal Ministero stesso.

È fatta eccezione per gli autoveicoli destinati ad uso militare per mobilitazione.

Art. 5. — Il Ministro per le comunicazioni, d'intesa con quello per le finanze, è autorizzato ad estendere le disposizioni, di cui agli articoli 1 e 3, a casi particolari, ivi non contemplati.

Spetta al Ministro per le comunicazioni la decisione definitiva su tutte le questioni che possano sorgere circa l'inquadramento degli autotrasporti di merci in una delle categorie di servizi, fissate dalla legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1349.

Art. 6. — Le strisce diagonali, di cui all'art. 17 della legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1349, debbono essere applicate sul radiatore e nella parte posteriore degli autoveicoli, da destra a sinistra nel senso di marcia e dall'alto verso il basso.

Per quegli autoveicoli che non hanno radiatore o sponda posteriore, le strisce saranno applicate su apposita targa, in legno o metallo, di dimensioni non inferiori a cm. 50 × 50 per gli autocarri e rimorchi ed a cm. 20 × 20 per i furgoncini.

È vietata l'apposizione di altre strisce o segni, oltre quelli previsti dalla legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1349, fatta eccezione per i segnali d'uso internazionale.

Art. 7. — Le disposizioni, contenute nel presente decreto, entrano in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, *foglio* 24. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1935-XIV, n. 2224.

Estensione dell'uso delle cartoline postali in esenzione di tassa, alle Forze armate mobilitate nella Libia e nelle Isole italiane dell'Egeo, per esigenze dell'Africa Orientale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1157, concernente la emessione di cartoline postali in esenzione di tassa per le Forze armate dello Stato, mobilitate nelle Colonie dell'Africa Orientale;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta l'opportunità di estendere la concessione dell'uso di tali cartoline anche alle Forze armate dislocate nella Libia e nelle Isole italiane dell'Egeo, per esigenze dell'Africa Orientale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le colonie, per le finanze, per le guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La concessione dell'uso delle speciali cartoline di cui al R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1157, è estesa alle Forze armate mobilitate nella Libia e nelle Isole italiane dell'Egeo, per esigenza dell'Africa Orientale.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, foglio 25. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 dicembre 1935-XIV, n. 2225.

Facilitazioni per il pagamento delle pensioni e di altri assegni spettanti ai richiamati alle armi per le attuali esigenze militari di carattere eccezionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 165, concernente facilitazioni per il pagamento delle pensioni e di altri assegni a carico del bilancio dello Stato;

Visto il R. decreto 24 aprile 1927, n. 677, che detta le norme per l'attuazione del R. decreto-legge predetto;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere circa il pagamento delle pensioni e di altri assegni congeneri nei casi di richiamati alle armi per le attuali esigenze militari di carattere eccezionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La facoltà di delega concessa dalla lettera *B* dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 165, è estesa anche ai casi in cui i pensionati o assegnatari siano richiamati alle armi per le attuali esigenze militari di carattere eccezionale.

In tali casi il pagamento delle pensioni ed assegni verrà effettuato senza la produzione dei documenti prescritti dall'art. 10 del R. decreto 24 aprile 1927, n. 677, e gli adempimenti previsti dall'art. 23 del Regio decreto stesso per gli ufficiali dello stato civile e le autorità incaricate della tenuta dei registri anagrafici saranno assolti dagli Enti militari dai quali i richiamati rispettivamente dipendono.

Art. 2. — Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme eventualmente occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, che andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, foglio 17. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1935-XIV, n. 2226.

Disciplina della raccolta, del ricevimento e della salatura delle pelli bovine ed equine fresche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere a disciplinare la raccolta, il ricevimento e la salatura delle pelli bovine ed equine fresche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni e per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Chiunque intenda esercitare la raccolta, il ricevimento e la salatura delle pelli bovine ed equine fresche provenienti dalla macellazione, deve munirsi per ogni magazzino di raccolta, di ricevimento e di salatura, di apposita autorizzazione da rilasciarsi dal Ministero delle corporazioni per il tramite della Federazione nazionale fascista dei commercianti di pelli, cuoi ed affini.

Tale autorizzazione è soggetta alla tassa di concessione governativa di L. 50 da corrispondersi a mezzo marche.

Art. 2. — Nella domanda diretta ad ottenere tale autorizzazione, il richiedente deve indicare la località e la ubicazione dei magazzini destinati alla raccolta, ricevimento e salatura delle pelli.

Art. 3. — Chiunque produca pelli bovine ed equine fresche, non può consegnarle per le operazioni di cui all'art. 1 se non agli Enti o alle persone che abbiano ottenuto l'autorizzazione prescritta dal medesimo art. 1.

Art. 4. — Ogni magazzino di raccolta, di ricevimento e di salatura delle pelli suddette, deve essere controdistinto dalla sigla della Provincia nella quale esso ha sede e da un numero progressivo.

Su ogni pelle devono essere impresse, in modo indelebile, od applicate in modo insostituibile secondo un modello uniforme che sarà distribuito a cura della Federazione nazionale fascista dei commercianti di pelli, cuoi ed affini, le seguenti indicazioni:

a) la sigla ed il numero di magazzino;
b) il numero di matricola della pelle;
c) il peso coda relativo.

Le indicazioni suddette dovranno essere applicate esclusivamente nei magazzini esercitati dagli Enti o persone regolarmente autorizzate.

Art. 5. — Le pelli debbono essere scuoiate bene in modo da conservare il più possibile la loro integrità, pesate, pulite di carne e di carniccio senza fusto in coda, asciutte di acqua e di sangue e senza altre sostanze estranee.

Art. 6. — Il peso da indicare sulle singole pelli deve essere quello accertato all'atto del ricevimento e riconosciuto a coloro che hanno consegnato le pelli medesime.

Art. 7. — Il titolare dell'autorizzazione prevista dal precedente art. 1 ha l'obbligo:

1° di tenere per ogni magazzino apposito registro di carico e scarico, dal quale deve risultare il movimento delle pelli introdotte: tale registro è esente da tassa di bollo, ma deve essere in ciascun foglio numerato e munito del bollo a calendario dell'Ufficio del registro del distretto di residenza del titolare. Nell'ultima pagina di detto registro deve essere indicato il numero dei relativi fogli con dichiarazione firmata dal procuratore del registro;

2° di inviare alla Federazione nazionale fascista dei commercianti di pelli, cuoi ed affini — valendosi di apposito modello, il cui esemplare sarà distribuito dalla Federazione stessa — entro la prima decade di ciascun mese la situazione delle pelli entrate in ognuno dei magazzini nel mese precedente, nonchè delle pelli uscite e di quelle nei magazzini stessi giacenti;

3° di comunicare alla fine di ogni trimestre alla Federazione suddetta la quantità del sale prelevato per la salagione delle pelli con l'indicazione del numero di ogni singola bolla e la data dei prelievi.

Art. 8. — I contravventori alle disposizioni del presente decreto sono puniti con l'ammenda da L. 100 a L. 5000 qualora il fatto non costituisca reato più grave.

Qualora il contravventore sia titolare della autorizzazione prevista dal presente decreto, il Ministero delle corporazioni, nei casi più gravi e di recidiva, può procedere alla revoca temporanea o definitiva dell'autorizzazione.

Art. 9. — L'esercizio della vigilanza per l'applicazione delle norme di cui al presente decreto è demandata al Ministero delle corporazioni.

Art. 10. — La Federazione nazionale fascista dei commercianti di pelli, cuoi ed affini, può fare procedere a sue spese, mediante propri agenti, a tutti i controlli necessari, e provvedere alla denuncia delle eventuali violazioni al presente decreto.

Essa può altresì costituirsi parte civile nei relativi procedimenti.

Art. 11. — Gli agenti da nominarsi dalla Federazione nazionale predetta devono essere scelti di preferenza tra i licenziati delle scuole medie agrarie, commerciali o industriali ed essere riconosciuti con speciale decreto del Prefetto della Provincia in conformità di quanto già disposto per gli agenti incaricati della vigilanza contro le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze e di prodotti agrari dall'art. 46 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e dall'art. 91 del successivo regolamento approvato con R. decreto 1° luglio 1926, n. 1361.

Art. 12. — Coloro che attendono alla raccolta, ricevimento e salatura di pelli bovine ed equine debbono presentare domanda per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 1 entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, al Ministero delle corporazioni, per il tramite della Federazione fascista dei commercianti di pelli, cuoi ed affini.

Art. 13. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Art. 14. — Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, *foglio* 47. — MANCINI.

REGIO DECRETO 31 ottobre 1935-XIV, n. 2227.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Domenico, in Venosa.

N. 2227. R. decreto 31 ottobre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Domenico, in Venosa.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1935 - Anno XIV

REGIO DECRETO 31 ottobre 1935-XIV, n. 2228.
Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia di S. Giuseppe, in Grammichele.

N. 2228. R. decreto 31 ottobre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Caltagirone in data 15 luglio 1928, relativo alla erezione della nuova parrocchia di S. Giuseppe in Grammichele mediante smembramento della parrocchia matrice di S. Michele Arcangelo nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1935 - Anno XIV

REGIO DECRETO 7 novembre 1935-XIV, n. 2229.
Riconoscimento, agli effetti civili, dello smembramento della parrocchia di S. Maria Assunta di Acerra in tre distinte parrocchie.

N. 2229. R. decreto 7 novembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Acerra in data 1° gennaio 1935, relativo allo smembramento della parrocchia di S. Maria Assunta nella Cattedrale di Acerra in tre distinte parrocchie sotto i titoli di S. Maria Assunta, di Maria SS.ma della Annunziata, di Maria SS. del Suffragio e del Purgatorio ed in una Vicaria perpetua o curata sotto il titolo di San Pietro Apostolo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1935 - Anno XIV

REGIO DECRETO 7 novembre 1935-XIV, n. 2230.
Riconoscimento, agli effetti civili, della temporanea unione delle due parrocchie di Palazzuolo di Romagna.

N. 2230. R. decreto 7 novembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Firenze in data 30 aprile 1935, relativo alla temporanea unione delle limitrofe parrocchie di S. Bartolomeo a Lozzole e di S. Pietro a Piedimonte in comune di Palazzuolo di Romagna.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1935 - Anno XIV

REGIO DECRETO 24 ottobre 1935-XIII, n. 2231.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Rocco, in Gioia del Colle (Bari).

N. 2231. R. decreto 24 ottobre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita di S. Rocco, in Gioia del Colle (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1935 - Anno XIV

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1935-XIV.
Tassa di scambio sulle acque gassate e minerali artificiali da tavola.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 24 dicembre 1931, n. 1562, concernente norme per l'applicazione della tassa di scambio sulle acque gassate e minerali artificiali;

Visto il decreto Ministeriale 22 aprile 1932, n. 37428;

Ritenuta la opportunità di variare i canoni fissi di tassa annuale per i possessori di apparecchi da banco per la produzione delle acque gassate e minerali artificiali;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1936, la tassa di scambio sulle acque gassate e minerali artificiali da tavola ottenute con apparecchi da banco è dovuta in base ai canoni di cui alla tabella B annessa al presente decreto, che sostituisce la tabella *B*, di cui all'art. 1 del citato decreto Ministeriale 22 aprile 1932, n. 37428.

Art. 2. — Resta ferma ogni altra norma contenuta nel R. decreto-legge 24 dicembre 1931, n. 1562.

Art. 3. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 dicembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

TABELLA *B*.

CLASSI DI COMUNI (Art. 11 R. decreto 14 settembre 1931, N. 1175)	Esercizi aventi apparecchi da banco	Canone annuo di tassa di scambio per singolo esercizio Lire
Classe A (con popolazione di oltre 500.000 abitanti).	1) Esercizi extra o di lusso	950
	2) Esercizi di I. categoria	650
	3) Esercizi di altre categorie	400
Classe B (con popolazione da oltre 200.000 a 500.000 abitanti).	1) Esercizi extra o di lusso	800
	2) Esercizi di I. categoria	400
	3) Esercizi di altre categorie	280
Classe C (con popolazione da oltre 100.000 a 200.000 abitanti).	1) Esercizi extra o di lusso	400
	2) Esercizi di I. categoria	320
	3) Esercizi di altre categorie	240
Classe D (con popolazione da oltre 60.000 a 100.000 abitanti).	Esercizi in genere aventi apparecchi da banco.	240
Classe E (con popolazione da oltre 30.000 a 60.000 abitanti).	Esercizi in genere aventi apparecchi da banco.	200
Classe F (con popolazione da oltre 15.000 a 30.000 abitanti).	Esercizi in genere aventi apparecchi da banco.	100
Classe G (con popolazione da oltre 10.000 a 15.000 abitanti).	Esercizi in genere aventi apparecchi da banco.	50
Classe H (con popolazione da oltre 5.000 a 10.000 abitanti).	Esercizi in genere aventi apparecchi da banco.	40
Classe I (con popolazione fino a 5.000 abitanti).	Esercizi in genere aventi apparecchi da banco.	25

NOTA. — La popolazione dei Comuni dev'essere calcolata in base ai dati del censimento 1931 pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 1932-X.

(59) *Il Ministro*: DI REVEL.

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1935-XIV.
Tassa di scambio sul legname resinoso destinato alla fabbricazione della cellulosa.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 75 a 83 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, e l'art. 5 del R. decreto-legge 11 luglio 1931, n. 891, che disciplinano la riscossione della tassa di scambio sul legname da opera;

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1924, concernente la determinazione di una speciale aliquota di tassa di scambio per il legno comune rozzo di abete, larice e pino importato dall'estero e destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa);

Decreta:

Agli effetti dell'applicazione della tassa di scambio sul legname comune rozzo di abete, larice e pino proveniente dall'estero e destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa), l'aliquota della tassa di scambio da riscuotersi per ogni

quintale dalle dogane all'atto della importazione, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1936, tenuto conto dei prezzi medi del detto legname e della sua destinazione, viene determinato nella misura di L. 0,15 per quintale, limitatamente ai quantitativi importati in esenzione da dazio specifico e da dazio sul valore a norma del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 177, ed entro i limiti del contingentamento annuo previsto dallo stesso decreto-legge ora citato e semprechè siano osservate le norme e condizioni stabilite dal Ministero delle finanze ai fini del beneficio doganale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 dicembre 1935 - Anno XIV

(57) *Il Ministro*: DI REVEL.

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1935-XIV.
Tassa di scambio sul legname resinoso da opera.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 75 e 83 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, e l'art. 5 del R. decreto-legge 11 luglio 1931, n. 891, che disciplinano la riscossione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera, tanto di importazione che di produzione nazionale;

Ritenuta la opportunità, avuto riguardo ai prezzi di mercato, di modificare le aliquote della tassa di scambio per il detto legname importato dall'estero:

Decreta:

Agli effetti dell'applicazione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera proveniente dall'estero, giusta le norme di cui all'art. 83 della legge citata, l'aliquota di tassa di scambio, da riscuotersi per ogni quintale dalle Dogane, all'atto della importazione, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1936 tenuto conto dei prezzi medi del semestre in corso ragguagliati al peso, viene determinato nelle seguenti misure:

LEGNAME RESINOSO DA OPERA (abete, larice, pino)	ALIQUOTA di tassa di scambio per quintale Lire
Travi semplicemente squadrate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni . .	0,95
Rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia . . .	0,60
Segato:	
a) tavolame di 4 metri e sopra e sotto misure: travature di qualunque lunghezza	1,35
b) tavolame sotto i 4 metri (detto comunemente cortame)	1,00

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 dicembre 1935 - Anno XIV

(58) *Il Ministro*: DI REVEL.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1935-XIV.
Tassa di scambio sulle essenze di arancio, mandarino, limoni e bergamotto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 84 a 87 della legge 28 luglio 1930, n. 1011;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1931, n. 54194, che ha modificato, limitatamente alle essenze di arancio, mandarino, limone e bergamotto destinate all'esportazione, il sistema di pagamento della tassa di scambio di cui agli articoli suddetti;

Decreta:

Articolo unico. — Per il semestre 1° gennaio-30 giugno 1936 la tassa di scambio sulle essenze destinate all'esportazione è dovuta nella misura seguente:

Essenze non deterpenate	Quota di tassa per kg.
Arancio amaro	L. 2,25
Arancio dolce	» 2,70
Mandarino	» 3,15
Limone a spugna	» 1,25
Limone a macchina	» 1,15
Bergamotto	» 1,20

Le dette essenze deterpenate: L. 3,75 % sul prezzo, o valore di scambio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 dicembre 1935 - Anno XIV

(60) *Il Ministro*: DI REVEL.

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1935-XIV.
Proroga al 30 giugno 1936 dello speciale trattamento concernente la restituzione della tassa di scambio sui prodotti lanieri esportati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 39, secondo comma, della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, circa la facoltà di consentire restituzioni della tassa di scambio già corrisposta nel Regno sulle merci esportate;

Visto il R. decreto-legge 11 luglio 1931, n. 891, concernente aumento dell'aliquota della tassa di scambio;

Visto il R. decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206, col quale vengono dettate nuove norme circa l'applicazione della tassa di scambio per le materie ed i prodotti tessili;

Visto il decreto Ministeriale 4 giugno 1935, n. 70004, concernente la restituzione fino al 31 dicembre 1935 della tassa di scambio sui prodotti lanieri esportati;

Riconosciuta l'opportunità di prorogare per un semestre lo speciale trattamento di cui al suddetto decreto Ministeriale 4 giugno 1935, n. 70004;

Decreta:

Articolo unico. — È prorogato a tutto il 30 giugno 1936 lo speciale trattamento di che al decreto Ministeriale 4 giugno 1935, n. 70004, concernente la restituzione della tassa di scambio sui prodotti lanieri esportati, sotto l'osservanza delle norme con lo stesso decreto stabilite e richiamate.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 dicembre 1935 - Anno XIV

(61) *Il Ministro*: DI REVEL.

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1935-XIV.
Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di Perteole (Udine).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Considerata la necessità di provvedere a che la liquidazione della Cassa rurale di Perteole (Udine) si svolga con la necessaria regolarità e speditezza;

Veduta la lettera 6 dicembre 1932, n. 51743;

Decreta:

In sostituzione del sig. Carlo Selz, liquidatore della Cassa rurale di Perteole (Udine), è nominato liquidatore della Cassa medesima il sig. Ottavio Puntin, con le attribuzioni di cui alle predette leggi 6 giugno 1932, n. 656, e 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 dicembre 1935 - Anno XIV

(34) *Il Ministro*: ROSSONI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SENATO DEL REGNO
UFFICIO DI QUESTURA

Avviso-diffida.

L'Amministrazione del Senato considera mandate in omaggio tutte le pubblicazioni, periodiche o no, che siano inviate alla Presidenza, alla Biblioteca o agli altri Uffici, delle quali non sia stata fatta espressa richiesta o rinnovata l'associazione.

La stessa avvertenza vale anche per le pubblicazioni spedite a singoli senatori del Regno.

Roma, addì 2 gennaio 1936 - Anno XIV

I senatori questori: NOMIS DI COSSILLA - SCALORI.

(35)

CAMERA DEI DEPUTATI
UFFICIO DEI QUESTORI

Avviso-diffida.

L'Amministrazione della Camera considera come mandate in omaggio quelle pubblicazioni periodiche, che siano inviate alla Presidenza, alla Biblioteca o agli altri Uffici delle quali non sia stata espressamente richiesta o rinnovata l'associazione.

La stessa avvertenza vale per le pubblicazioni periodiche spedite agli onorevoli deputati.

Roma, addì 30 dicembre 1935 - Anno XIV

I deputati questori: FANI AMEDEO - BORGHESE RODOLFO.

(36)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA

Ufficio della Proprietà intellettuale

ELENCO n. 8/1935 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578.

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
1° febbraio 1934	Bregaglio Luigi, a Milano.	Perfezionamenti ai lembi mobili di chiusura delle scatole di cartone di forma parallelepipeda (modello).	12711
16 giugno »	Inganni Vincenzo, a Brescia.	Reggi ombrello per biciclette (modello).	12712
3 dicembre »	Cinquanta Cesare, a Milano.	Fanale-dinamo per cicli in genere (modello).	12713
8 febbraio 1935	The Borg & Beck Company, a Chicago (S.U.A.).	Anello di pressione per innesti a frizione (modello). — (Rivendicazione di priorità del 9 agosto 1934).	12714
20 marzo »	Inducap Soc. An., a Firenze.	Nastro di racello od altro materiale, conformato a tubo con aspetto a stelo di paglia (modello).	12715
» » »	Vetrerie R. Corsi & C. S. A., a Firenze.	Bottiglia a varie fascie alternate liscie e sagomate (modello).	12716
1° aprile »	Sborgi Fedro, a Firenze.	Raccoglitore in forma di libretto, con carte ripieghevoli contenenti impressi ritratti ed indicazioni di carattere sportivo (modello).	12717
14 marzo »	Ravasi Angelo, a Milano	Macchina per fare caffè espresso (modello).	12718
» » »	Ditta: F.lli Steinberg, a Milano.	Fibbia per calzature (modello).	12719
15 » »	Ditta: Giuseppe Palini & Figli, a Pisogne (Brescia).	Banco per scuola con telaio in tubo di acciaio (modello).	12720
15 » »	Ditta: Giuseppe Palini e Figli, a Pisogne (Brescia).	Banco per scuola del tipo a catena con intelaiatura in tubo d'acciaio (modello).	12721
16 » »	Ditta: Ing. Valentino Marzocchi & C., a Milano.	Saldatore a gas (modello).	12722
» » »	Dunlop Rubber Company Ltd., a Fort Dunlop Edington Birmingham (G. Bretagna).	Cerchione di gomma per ruota di veicolo (disegno).	12723
» » »	Del Grande Demetrio, a Milano.	Piano da bigliardo (modello).	12724
» » »	Verpelli Giuseppe, a Milano.	Lima a mola con denti formanti un angolo con rispettivi raggi, ogni dente essendo provvisto di gruppi d'intagli separati da una porzione di dente liscia (modello).	12725
18 » »	Cagiada Carlo, a Milano.	Porta-vasi per confetture e simili montato girevole su opportuno supporto (modello).	12726
» » »	Ditta: Giuseppe Palini & Figli, a Pisogne (Brescia).	Scrivania con intelaiatura di tubi di acciaio (modello)	12727
22 » »	Macchi Giovanni Carlo, a Milano.	Maniglia per porte (modello).	12728
23 » »	Ditta: Artistica Ceroplastica Rosa & C., a Milano.	Basamento per attrezzi da vetrina (modello).	12729
25 » »	Società I. L. O. Industria Lecchese Ottomani, a Lecco (Como).	Supporto per fornelli a petrolio, ad alcool e simili (modello).	12730
» » »	Veronesi Francesco, a Milano.	Piastrina in metallo tranciato per l'esposizione e la protezione del bollo della bicicletta e del relativo tesserino di riscontro da applicarsi allo sterzo.	12731
26 » »	Ditta: F.lli Brivio, a Brescia.	Mozzo per ruota posteriore di bicicletta (modello).	12732
» » »	Arbini Arnaldo P., a Milano.	Occhiale con schermi protettori (modello).	12733
29 » »	Società Ceramica Richard-Ginori, a Milano.	Bidetto (modello).	12734
» » »	Società Ceramica Richard-Ginori, a Milano.	Vaso da latrina (modello).	12735
30 » »	Sigismondo Piva S. A., a Milano.	Cartella per campioni (modello).	12736
» » »	Biancardi & Jordan, a Milano.	Corpo illuminante ad una fiamma con diffusore di vetro (modello).	12737
2 aprile »	Ditta: Otello Madella, a Mantova.	Bottiglia per acque gasate e simili (modello).	12738
» » »	Ihag A. G., a Basel (Svizzera).	Porta-cravatte specialmente per armadi (modello).	12739
» » »	Longoni Angelo, a Sesto S. Giovanni (Milano).	Carburatore per carburanti liquidi (modello).	12740
25 marzo »	Quintavalla Marino, a Traversetolo (Parma).	Pompa da bicicletta costruita entro la canna posteriore regisella (modello).	12741
6 aprile »	Alinovi Guido, a Fontevivo (Parma).	Canotto reggisella (modello).	12742
21 marzo »	« Fergat » Soc An., a Torino.	Coppa coprimozzo per ruote di autoveicoli (modello).	12743
» » »	« Fergat » Soc. An., a Torino.	Coppa coprimozzo per ruote di autoveicoli (modello).	12744
22 » »	Soc. An. Acque e Terme di Bognanco, a Bognanco (Domodossola).	Bottiglia (modello).	12745
25 » »	Ferim Strambi Giuseppe, a Santhià (Vercelli).	Sopporto a morsetto per lame di rasoi di sicurezza, allo scopo della loro affilatura (modello).	12746
» » »	Cossolo Giovanni, a Torino.	Vetrina a profilo trapezoidale (modello).	12747
13 aprile »	Bozzetti Tommaso e Piscicelli-Taeggi Marcello, a Roma	Dispositivo per appendere asciugamani e simili (modello).	12748
» » »	Bozzetti Tommaso e Piscicelli-Taeggi Marcello, a Roma	Portauova fissabile ai bordi dei piatti (modello).	12749
16 » »	Sacchi Gaspare a Milano.	Scatola per prodotto antitarmico e simile (modello).	12750
17 » »	Vayra Mario, a Ferrara.	Distributore di zucchero (modello).	12751
8 » »	Santini Sergio, a Genova - Borzoli.	Sistema di apertura di scatole di latta a mezzo di filo d'acciaio previamente inserito nell'aggraffatura del coperchio (modello).	12752
5 » »	Ditta Ing. Luigi De Kümmerlin, a Milano.	Preparatore d'acqua calda con manicotto d'attacco per il riscaldamento (modello).	12753
» » »	Ditta: Neowatt B. C. Soc. in Accomandita, a Milano.	Caffettiera elettrica a rovesciamento, alla napoletana (modello).	12754
8 » »	Soc. I. L. O. Industria Lecchese Ottonami, a Lecco (Como)	Supporto per fornello (modello).	12755
11 » »	Pensi Giuseppe, a Meda (Milano).	Filtro per l'aria di alimentazione nei motori a nafta (modello).	12756
18 » »	Carbonini Dante, a Milano.	Apparecchio di controllo per radiografie e radioscopie (modello)	12757
» » »	Palazzini Pietro, a Vigevano (Pavia).	Imbottigliatrice a settore e cremagliera (modello).	12758
8 » »	Ditta: Figli di Giovanni Aimone, a Biella (Vercelli).	Fornello ad alcool (modello).	12759

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
12 aprile 1935	Lancia & C. Fabbrica Automobili - Torino S. A., a Torino.	Carrozzeria chiusa per vettura automobile (modello).	12760
20 » »	Vayra Mario, a Ferrara.	Dosatore di caffè macinato (modello).	12761
16 » »	Società Italiana Pirelli Anonima, a Milano.	Tracciato lineare delle sagomature superficiali dei battistrada di cerchioni di gomma per veicoli (disegno)	12762
10 » »	Pensi Giuseppe, a Meda (Milano).	Apparecchio servente da filtro e contemporaneamente da silenziatore per l'aria che entra nel carburatore (modello).	12763
23 » »	Piccolini Luigi, a Vigevano (Pavia).	Macchina per riprodurre modelli di calzature di qualunque numero e proporzione (modello).	12764
24 » »	Inauca Soc. An., a Bruzzano (Milano).	Scatola con coperchio ribaltabile per esposizione di calze (modello).	12765
» » »	Ditta: F.lli Della Chiesa, a Milano.	Bigliardo con tre gambe (modello).	12766
» » »	Hoppler Alberto - Angrisani Silvio, a Milano.	Dinamo per la illuminazione elettrica di biciclette e simili (modello).	12767
18 » »	Ditta Augusto Bo - Fabbrica Inchiostri Matite F.I.M. a Torino	Matita colorata azzurro scuro (modello).	12768
» » »	Ditta Augusto Bo - Fabbrica Inchiostri Matite F.I.M. a Torino	Matita colorata rossa (modello).	12769
» » »	Ditta Augusto Bo - Fabbrica Inchiostri Matite F.I.M., a Torino.	Matita a due colori rosso e azzurro scuro (modello).	12770
9 » »	Ditta: Johann Schwetz, a Vienna.	Ghiacciaia per uso domestico (modello).	12771
20 » »	Rosselli Del Turco Stefano, a Firenze.	Giuoco da scacchi (modello).	12772
25 » »	Spitz Alberto Riccardo, a Milano.	Metro di nastro d'acciaio avvolgibile in una custodia (modello)	12773
27 » »	Galli Carolina, a Milano.	Vestaglia femminile in un sol pezzo (modello).	12774
» » »	Brunelli Aone, a Milano.	Inalatore a vapore (modello).	12775
» » »	Ditta Fratelli Romagnoli, a Milano.	Dispositivo devoltore a resistenza opportuna, con cordone binato per apparecchi radio, inseribile fra l'apparecchio e la presa di energia elettrica (modello).	12776
» » »	Ditta Fratelli Romagnoli, a Milano.	Dispositivo devoltore a resistenza opportuna con due cordoncini semplici separati, per apparecchi radio, inseribile fra l'apparecchio e la presa di energia elettrica (modello).	12777
29 » »	Ditta Giampieri Mario & C., a Milano.	Sistema di robinetteria per bagno, completo di spruzzatore a mano, in stile moderno novecento (modello).	12778
» » »	Ditta Giampieri Mario & C., a Milano.	Sistema di robinetteria per bagno in stile moderno novecento (modello).	12779
» » »	Ditta Giampieri Mario & C., a Milano.	Rubinetto per lavamani e simili in stile moderno novecento (modello).	12780
2 maggio »	Ditta: Castelli & Maggi, a Milano.	Listello nichelato di guarnizione sul contorno dei copricatena per biciclette e simili (modello).	12781
20 aprile »	Gribaudi Giovanni, a Torino.	Fiocco per pianelle o simili (modello).	12782
7 maggio »	Ditta: F.lli Santini, a Ferrara.	Fanalino ad olio posteriore per biciclette (modello).	12783
1° maggio »	Pintschuk Josef, a Bologna.	Falce con attacco di sicurezza (modello).	12784
3 » »	Bruneri Arturo Enrico, a Genova.	Tubo illuminante a gas e vapori rari per la illuminazione razionale di targhe di veicoli ed autoveicoli (modello).	12785
» » »	Bruneri Arturo Enrico, a Genova.	Tubo di gas o vapori rari illuminanti per targhe (modello).	12786
» » »	Bruneri Arturo Enrico, a Genova.	Targa traforata per veicoli autoveicoli o simili (modello)	12787
» » »	Bruneri Arturo Enrico, a Genova.	Tubo speciale per illuminazione di targhe con gas o vapori rari (modello)	12788
» » »	Soc. An. Italiana Rosenthal, a Milano.	Salsiera di porcellana (modello).	12789
» » »	Soc. An. Italiana Rosenthal, a Milano	Piatto di porcellana (modello).	12790
» » »	Soc. An. Italiana Rosenthal, a Milano.	Zuppiera di porcellana (modello).	12791
6 » »	Giussani Arturo e Paronelli Battista, a Gavirate (Como).	Cerniera per la compensazione delle deformazioni in larghezza dei serramenti di legno (modello).	12792
» » »	Ditta Industrie Targhe ed Affini di Armando Pesaro a Milano	Anello per sigillo a chiusura di sicurezza (modello).	12793
7 » »	Ditta « Ego » Christian Braun, a Como e Vollmer Clara a Milano.	Bigodino a tubetto con elastico per ondulazione permanente (modello).	12794
9 » »	Tognoli Giuseppe a Milano.	Portaspazzole per dinamo, specialmente d'autoveicoli (modello).	12795
» » »	Fabbri Ferruccio, a Milano.	Crociera ad aghi, per giunti cardanici di autoveicoli « Fiat » tipo 632, 634, 635 e Ford Fordson (modello).	12796
» » »	Soc. An. Massimiliano Porto, a Milano.	Striscia metallica per bracciale avvolgitubi (modello).	12797
» » »	Soc. An. Massimiliano Porto, a Milano.	Vite senza fine per bracciale di tubi (modello).	12798
» » »	Soc. An. Massimiliano Porto, a Milano.	Fascetta per bracciale o collare di tubi (modello).	12799
» » »	Soc. An. Massimiliano Porto, a Milano.	Fascia stringitubi (modello).	12800
» » »	Marini Armando, a Milano	Mobile racchiudente una rete metallica ripiegabile a libro con piedi snodati, da servire come letto (modello).	12801
6 » »	Montagna Giorgio e Montagna Arnaldo, a Sala Bagonza (Parma).	Rullo triplo a serbatoio per uso agricolo (modello).	12802
14 » »	Amato Salvatore, a Napoli.	Dispositivo ferma-cravatta per cravatte a nodino (modello).	12803
1° » »	Casati Giovanni, a Milano.	Spazzola lava piatti con manico (modello).	12804
2 » »	Sborgi Pedro, a Firenze.	Tavolo di giuoco a riproduzione di partite del calcio (modello).	12805
15 » »	Schimid Hermann, a Effretikon (Zürich) Svizzera.	Vetrina per generi alimentari e simili (modello).	12806
20 » »	Chalier Marc, a Parigi.	Proiettore-riflettore per sorgenti luminose lineari (modello).	12807
» » »	Chalier Marc, a Parigi.	Proiettore articolato per sorgenti luminose potenti (modello).	12808
» » »	Chalier Marc, a Parigi.	Proiettore-riflettore (modello).	12809
» » »	Chalier Marc, a Parigi.	Proiettore-riflettore (modello).	12810

Roma, 25 novembre 1935 - Anno XIV

p. Il direttore: P. Bisesi.

(55)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur.

In data 9 dicembre 1935-XIV è stato rilasciato l'exequatur al signor Charles W. Lewis, console degli Stati Uniti d'America per le Isole italiane dell'Egeo, con residenza a Smirne.

(37)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 4 gennaio 1936-XIV - N. 3.

S. U. A. (Dollaro)	12,49	Olanda (Fiorino)	8,4459
Inghilterra (Sterlina)	61,55	Polonia (Zloty)	235,25
Francia (Franco)	82,30	Spagna (Peseta)	170,75
Svizzera (Franco)	402,90	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta)	3,35	Rendita 3,50 % (1906)	68,40
Austria (Shilling)	2,299	Id. 3,50 % (1902)	64,05
Belgio (Belga)	2,10	Id. 5 % lordo	44,175
Canadà (Dollaro)	12,45	Prest. redim. 3,50 % - 1934	64,225
Cecoslovacchia (Corona)	51,80	Obbl. Venezie 3,50 %	81,30
Danimarca (Corona)	2,755	Buoni nov. 5 % Scad. 1940	90,825
Germania (Reichsmark)	5 —	Id. id. 5 % - Id. 1941	90,95
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % Id. 15-2-43	79,05
Jugoslavia (Dinaro)	28,13	Id. id. 4 % Id. 15-12-43	79,025
Norvegia (Corona)	3,0021		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 7 gennaio 1936-XIV - N. 4.

S. U. A. (Dollaro)	12,49	Olanda (Fiorino)	8,445
Inghilterra (Sterlina)	61,58	Polonia (Zloty)	235,12
Francia (Franco)	82,30	Spagna (Peseta)	170,77
Svizzera (Franco)	402,90	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta)	3,36	Rendita 3,50 % (1906)	68,525
Austria (Shilling)	2,299	Id. 3,50 % (1902)	63,925
Belgio (Belga)	2,10	Id. 5 % lordo	44,175
Canadà (Dollaro)	12,45	Prest. redim. 3,50 % 1934	64,375
Cecoslovacchia (Corona)	51,80	Obbl. Venezie 3,50 %	81,325
Danimarca (Corona)	2,755	Buoni nov. 5 % Scad. 1940	91,45
Germania (Reichsmark)	5 —	Id. id. 5 % Id. 1941	91,40
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % Id. 15-2-43	79,175
Jugoslavia (Dinaro)	28,13	Id. id. 4 % Id. 15-12-43	79,15
Norvegia (Corona)	3,0021		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per svincolo e tramutamento di titoli di rendita consolidato 3,50 %.

(1ª *pubblicazione*). (Avviso n. 64).

È stato presentato per lo svincolo e il tramutamento in cartelle al portatore il certificato di rendita consolidato 3,50 %, n. 307619 di annue L. 560 intestato a Resti Ferrari Angela-Maria (comunemente chiamata Lina) di Giuseppe, moglie di Cerillo Adolfo, domiciliata a Brescia, con vincolo dotale.

Essendo tale certificato mancante del secondo mezzo foglio (3ª e 4ª pagina del certificato) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione disponendo la consegna dei nuovi titoli ai su cennati coniugi.

Roma, addì 21 dicembre 1935 - Anno XIV

(38) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita consolidato 3,50 %.

(1ª *pubblicazione*). (Avviso n. 63).

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 3,50 %, n. 662545 di L. 273 intestato a Chiuminatto Battista fu Domenico, domiciliato a Campo Canavese (Torino);

Essendo detto certificato mancante di parte del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 21 dicembre 1935 - Anno XIV

(39) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 11 ottobre 1935-XIII, venne attivato il servizio telegrafico nella Ricevitoria postale di Torrevecchia Teatina, provincia di Chieti.

(47)

Si comunica che il giorno 1º ottobre 1935-XIII, venne attivato il servizio telegrafico nella Ricevitoria postale di Pettenasco, provincia di Novara.

(48)

Si comunica che il giorno 27 settembre 1935-XIII, venne attivato il posto fonotelegrafico comunale a Silvana Mansio, frazione del comune di Serra Pedace, provincia di Cosenza, con collegamento alla Ricevitoria postale telegrafica di Camigliatello-Bianchi.

(49)

Si comunica che il giorno 24 settembre 1935-XIII, venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella Ricevitoria postale di Littoria Scalo, già Ricevitoria Tor Tre Ponti, provincia di Littoria.

(50)

Si comunica che il giorno 27 settembre 1935-XIII, venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella Ricevitoria postale di Bocca di Callalta, provincia di Treviso.

(51)

Si comunica che il giorno 19 settembre 1935-XIII, venne attivato il servizio telegrafico nella Ricevitoria postale di Rometta Marea, provincia di Messina, nel circuito 574.

(52)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comuni fillosserati.

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nel territorio dei comuni di Sesta Godano, Maissana, Bolano, La Spezia, Riccò del Golfo, Borghetto Vara e Framura in provincia di La Spezia, con decreto in data 23 dicembre 1935-XIV, sono state estese al territorio dei suddetti Comuni le norme contenute nell'articolo 6 della legge 18 giugno 1931, n. 987, e negli articoli 15 e 19 del relativo regolamento approvato con R. decreto 20 ottobre 1933, n. 1700.

(41)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Intitolazione della Regia scuola tecnica industriale di Lauria.

Con R. decreto 12 dicembre 1935-XIV la Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Lauria viene intitolata al nome di « Ruggero di Lauria ».

(40)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI VICENZA

Concorso a posti di levatrice condotta.

È aperto il concorso per titoli ed esami al posto di levatrice condotta nei seguenti Comuni e Consorzi della Provincia:

1. Consorzio Asiago-Gallio;
2. Castelgomberto;
3. Gambellara;
4. Lonigo;
5. Santorso;
6. Valdagno.

Il concorso seguirà con l'osservanza delle disposizioni di cui al R. decreto 11 marzo 1935, n. 281. Termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti: ore 18 del 31 marzo 1936. La domanda dovrà essere diretta al Prefetto della provincia di Vicenza.

Vicenza, addì 30 dicembre 1935 - Anno XIV

Il Prefetto.

(53)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.